



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 22/12/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/12/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 599,00, a titolo di commissioni finanziarie e accessorie non maturate e di premio assicurativo non goduto;
- le spese legali e finanziarie sostenute, pari a € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del documento SECCI e corrispondenti ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva", di natura intrinsecamente *up-front*; cita, a supporto, alcune pronunce dell'Arbitro, nonché la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 2262/2018;
- l'assenza in contratto di costi per le spese di riscossione rata e per l'invio delle comunicazioni periodiche, non addebitati al cliente.

Chiede pertanto all'Arbitro di respingere ogni pretesa contenuta nel ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza *Lexitor* dell'11/09/2019, secondo cui l'art.16, paragrafo



1, della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto di credito.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.*
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio ritiene che alla commissione finanziaria ("costi fissi per istruttoria e collocamento") deve riconoscersi natura *recurring*, in quanto remunerativa di attività anche gestorie, specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti (compensi fissi rete distributiva), che non si esauriscono con la conclusione del contratto e, quindi, sono rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento in proporzione lineare (cfr. Collegio di Bari, dec. nn. 8898/2020 e 10319/19).

Precisa, infine, che non risulta addebitato al cliente alcun costo a titolo di premio assicurativo.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte e che debbano essere rimborsati, nei limiti della domanda, gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	7,67%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,68%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni finanziarie (recurring)	€ 999,45	€ 599,67	€ 396,63	○	○	€ 599,67
○			○	○	○	○	
○			○	○	○	○	
○			○	○	○	○	
○			○	○	○	○	
○			○	○	○	○	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 599,67
interessi legali	no

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 599,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI